TITOLO I REGOLAMENTO FIDA PASCOLO

Art.1

Diritto all'uso dei pascoli

Hanno diritto all'uso dei pascoli compresi nel territorio del Comune di Atina con l'obbligo del pagamento del corrispettivo ,con le modalità di seguito descritte ,tutti i possessori a termine di legge di animali : **Bovini**,**Ovini** e **Caprini** sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalle Leggi , dai Regolamenti Forestali, Regolamenti Regionali e dalle Leggi che regolamentano gli Usi Civici.
I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti;
residenza , o sede aziendale con fissa dimora nel Comune di Atina.
I non residenti autorizzati sono tenuti al pagamento della fida nella stessa misura doppia prevista per i cittadini residenti.

Art.2

Esclusione dall'uso dei pascoli comunali

Sono esclusi dall'uso dei pascoli tutti gli allevatori che :

1. non abbiano i requisiti di cui all'art. 1;
2. siano morosi;
3. abbiano contravvenuto a "disposizioni dell'Autorità Sanitaria o causato la diffusione di malattie infettive"
4. soggetto diverso dal proprietario.

Art.3

Numero massimo di animali ammessi al pascolo.

In osservanza dell'art.45 del R.D. 22/05/1924 n.751 e successive modificazioni ed integrazioni,i limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 (ora art. 1021 del C.C.) saranno determinati dal regolamento tenuto conto degli usi Civici riconosciuti e del numero di utenti in rapporto alle utilità che i pascoli potranno rendere ,senza un eccessivo sfruttamento.
Il rapporto viene (salvo situazioni particolari)stabilito nella misura di 1 capo bovino per ettaro, ovvero 6 capi ovini e/o caprini per ettaro.

Art.4

Commissione comunale fida pascolo

Il consiglio comunale può istituire a scopo consultivo una commissione per la fida pascolo determinandone compiti composizione e durata .Almeno il 50% escluso il Presidente dei componenti della stessa devono essere possibilmente allevatori locali.

Art.5

Zone ammesse al pascolo

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunale fatta eccezione le "ESCLUSE PER LEGGE".
A - il pascolo può essere concesso per l'intero anno solare, previa apposita autorizzazione fino a 1.000 (mille) mlm.
B - il pascolo può essere concesso per il periodo 01 giugno-15 ottobre, previa apposita autorizzazione, per altitudini superiori a 1.000 (mille) mlm.
La monticazione è consentita dal 01 giugno.
La violazione del presente articolo è sanzionata con le modalità di cui all'art.16.

Art 6
Integrità delle mandrie e greggi.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico locale è assolutamente vietato introdurre animali infetti ai pascoli montani.
I contravventori saranno perseguiti a norma della vigente legislazione.

Art.7
Modalità di presentazione delle domande di fida pascolo

Per poter beneficiare del godimento in natura dei pascoli del Comune di Atina, le domande devono essere presentate (attraverso modulistica fornita dal Comune all'ufficio competente entro il 15 aprile.
A corredo della domanda vanno prodotti ed allegati i seguenti documenti:

1. copia registro di stalla sottoscritto,
2. copia mod. 2/33 bovini e/o mod.2/33 bis ovi-caprini ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti
3. certificato veterinario di integrità degli animali presenti in azienda;
4. le domande di fida pascolo relative al bestiame oggetto di acquisto oltre il termine fissato per la presentazione sono ammesse (compatibilmente con il carico del bestiame già ammesso) alla fida pascolo previa presentazione di fattura di acquisto e/o altra idonea documentazione comprovante l'acquisto reale;
5. le domande di fida pascolo di cui al precedente comma 4 possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno corredate dalla consueta documentazione .

Art.8
Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni fida pascolo vengono rilasciate secondo il modello unico prestampato dal Responsabile del Servizio entro il 15 maggio di ogni anno previa consegna (entro il 30aprile) all'ufficio competente di "Ricevuta di avvenuto pagamento"dell'intero importo.
2. Il Pagamento parziale è causa di inammissibilità

3. le autorizzazioni relative a domande di cui al punto 5 dell'art. 7 verranno rilasciate ad avvenuta istruttoria di ammissibilità e comunque entro 15 giorni dalla presentazione .

L'eventuale inammissibilità scaturita nella fase istruttoria sarà tempestivamente comunicata all'interessato.
Nel caso di documentazione incompleta saranno richieste integrazioni.
In assenza di autorizzazioni il bestiame non potrà essere immesso nei pascoli.La violazione comporta la sanzione pecuniaria con le modalità dell'art. 15 del regolamento.

Art.9
Revoca autorizzazione

L'autorizzazione fida pascolo per gravi violazioni può essere oggetto di revoca. L'atto di revoca dovrà essere motivato e notificato per iscritto all'interessato lo stesso ha 10 giorni per presentare atti difensivi giustificativi e/o essere sentito.La revoca dell'autorizzazione non è motivo di rimborso del corrispettivo versato per fida pascolo.

Art. 10
Modalità di pagamento fida pascolo.

Il pagamento fida pascolo dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno esclusivamente mediante versamento del corrispettivo sul c.c.p. n.13133038 Comune di Atina – servizio tesoreria con indicazione della causale "Fida Pascolo" anno…. Per capi di (indicare la specie).
Gli allevatori che dovessero disfarsi per vendita del bestiame in data successiva al pagamento della fida pascolo non hanno diritto ad alcun rimborso.

Art. 11
Tariffe

Le tariffe per ogni capo adulto riferite all'intero anno solare sono le seguenti: come stabilito dalla G.C.: € 10,00 un bovino, € 3,00 un ovi-caprino.
Le suddette tariffe si applicano sempre per intero anche in caso di fida temporanea e/o parziale utilizzo dei pascoli.
Sono esenti dal pagamento i capi che alla data del 30/05 non abbiano compiuto il 6° mese.

Art.12
Custodia del Bestiame

Gli animali devono essere custoditi per l'intero periodo della fida pascolo.Nelle ore notturne ovini e caprini devono essere ricondotti negli stazzi ed i bovini radunati in luoghi prestabiliti.Il mancato rispetto del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 5,00 ad € 10,00 per ogni capo.(sanzione applicabile ogni 24 ore)

Art. 13
Personale addetto alla custodia.

La custodia deve essere affidata a personale idoneo su terreni di cui si abbia la piena disponibilità di pascolo lo stesso custode è responsabile di danni a terzi. Per la violazione del comma 1 si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 oltre quanto per legge previsto.

Art. 14
Uso delle acque.

La sosta degli animali adiacenti gli abbeveratoi è limitata al tempo strettamente necessario per l'abbeverata in relazione al numero dei capi condotti. Ogni rubricato di animali non può essere in ogni caso servirsi per più di 90 minuti consecutivi.La violazione è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00

Art.15
Identificazione del bestiame

Ai proprietari di bovini ovini e caprini si fa obbligo di munire i propri animali di marche identificative così come prescritto dal servizio sanitario nazionale. Per ogni capo a seguito di ispezioni risultante sprovvisto dei predetti sistemi identificativi si applica la sanzione amministrativa da € 20,00 ad € 80,00
Sanzione accessoria: obbligo adempimento di identificazione.

Art.16
Introduzione abusiva di bestiame al pascolo

E' espressamente vietato introdurre bestiame appartenente a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione .
I trasgressori saranno obbligati a trasferire immediatamente gli animali oltre il limite territoriale del Comune di Atina e contestualmente saranno assoggettati ad una multa da € 50,00 ad € 200,00 per capo introdotto abusivamente nonché quanto previsto dal DPR 08/12/1954 n. 320 del "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Art.17

Passaggio per le vie pubbliche per monticazione/demonticazione.

E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche secondarie con le specie bovini equini ovini caprini nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Avviso al comune almeno due giorni prima indicando l'ora presunta del transito.
2. Il bestiame deve essere scortato da personale idoneo : 1 persona ogni 15 capi grossi (bovini equini) 1 persona ogni 100 capi piccoli (ovini e caprini)
3. Il transito avvenga di giorno .

L'Inadempienza di una delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione da € 200,00 ad € 800,00.
Gli animali da soma, da sella e traino e comunque condotti legati, sono soggetti al rispetto delle presenti prescrizioni.

Art.18
Transito sulle strade regionali

Il transito sulle SS.RR. in territorio del Comune di Atina (FR) è regolato dall'art. 184 del DPR.285/92 . In ogni caso, del transito, dovrà essere data comunicazione al Comune con le modalità previste dall'art. 17 per il rilascio del necessario N.O.
Gli inadempimenti saranno sanzionati con le modalità di cui al predetto art. 17.

Art. 19
Carico e scarico animali

E'assolutamente vietato effettuare le operazioni del presente art. 17 nel centro abitato .E'consentito fuori del centri abitati.
Ad operazione effettuata si obbliga di ripulire il luogo.
L'infrazione al presente art. è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00

Art. 20
Sconfinamenti dai Comuni limitrofi.

Lo sconfinamento superiore a mt. 100 (cento) nel territorio del Comune di Atina ad opera di allevatori dei comuni contermini è considerato a tutti gli effetti introduzione abusiva di animali contravvenzionata a norma dell'art. 16 del presente regolamento .Tuttavia è auspicabile un rapporto di buon vicinato ed il trattamento sarà mirato alla reciprocità .
Resta inteso che per motivi sanitari a salvaguardia del patrimonio zootecnico locale in violazione dell'art. 20 il Comune di Atina può richiedere ai contravventori e/o al Comune di appartenenza l'esibizione della certificazione attestante l'integrità del bestiame.

Art.21
Sequestro del bestiame.

In caso di sequestro del bestiame il proprietario è tenuto a risarcire tutte le spese di mantenimento e custodia del bestiame in regime di sequestro oltre quanto per legge ,qualora non fosse possibile identificare il proprietario l'amministrazione ne adotterà parimenti tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 22
Transumanza

a) La transumanza per monticazione/demonticazione è consentita anche ad allevatori non residenti del rispetto della condizione del presente articolo. I proprietari del bestiame (Forestieri) che per la monticazione e demonticazione attraversano il territorio del Comune di Atina sono obbligati a presentare formale richiesta per iscritto al comune di Atina. La richiesta deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima e deve contenere ;le generalità ,la residenza, il domicilio, del richiedente nonché degli accompagnatori,la provenienza la destinazione il numero dei capi e la specie , l'ora presunta il giorno il luogo di ingresso del territorio del Comune di Atina .La stessa deve essere corredata da copia

di certificazione sanitaria come per legge dove risulti che le bestie sono indenni da malattie infettive .Ricevuta di avvenuto versamento da calpestio.

b) Il comune provvederà al rilascio di nulla osta dove dovrà risultare oltre che gli elementi di cui al punto a) anche le zone di transito ed il luogo di eventuale sosta .
c) La sosta non può essere protratta nel tempo oltre 5 ore salvo giustificato motivo.
d) Il nulla osta rilasciato dal comune deve accompagnare il bestiame durante l'attraversamento di tutto il territorio del Comune di ed esibire al personale preposto per il controllo e/o all'amm.ne
e) E' assolutamente vietato sostare con il, bestiame nelle immediate vicinanze di stazzi appartenenti ad allevatori di Atina e comunque a distanza non inferiore di 300mt. In prossimità di strade ,abitazioni e /o abbeveratoi ,l'abbeverata è consentita e non può protrarsi oltre il tempo necessario in relazione al numero dei capi. In ogni caso non può eccedere i 30minuti. Il destinatario del nulla osta è responsabile in solido , civilmente e penalmente per eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante la transumanza e la sosta.
f) E' assolutamente vietato il transito nelle ore notturne.
g) In caso di sequestro del bestiame per gravi violazioni il proprietario conduttore è tenuto al pagamento di tutte le spese di mantenimento per la custodia ed il governo oltre quanto espressamente previsto dalla legge .
h) Non sono ammessi al transito a piedi allevatori che nel passato si sono resi responsabili di gravi violazioni e/o risultano essere indesiderati per accertato reiterato comportamento scorretto nei confronti degli allevatori di Atina.
i) Il danno- calpestio viene risarcito al Comune per danno al pascolo mediante pagamento di € 1,00 per capo adulto (bovino –equino) ed € 050 per ovini e caprini.
j) I contravventori sono puniti con una sanzione amm.va da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1000,00.Fermo restando ,ove ne ricorressero le condizioni ,eventuale denuncia all'autorità giudiziaria come per legge.

Art.23
Proprietà degli animali

E'assolutamente vietato fidare animali per il quale non si ha il titolo di proprietario.
L'amministrazione ha facoltà di richiedere atti comprovanti ad assumere informazioni in merito .La mancata dimostrazione di proprietario parimenti il c.4 dell'art. 2 costituisce criterio di inammissibilità al pascolo ed introduzione abusiva

e dichiarazione non veritiera punita con le modalità di cui all'art. 16 (salvo il fatto non costituisca reato)

Art.24
Controlli

1. L'amministrazione ,attraverso personale proprio e/o comandato in qualsiasi momento può disporre tutti i controlli che riterrà opportuni previo invio di nota informativa.
2. Gli stessi allevatori sono obbligati a radunare il bestiame in luoghi prestabiliti con le modalità contenute nell'avviso (la località può essere concordata)
3. L'amministrazione ha facoltà di procedere a controlli anche in deroga all'avviso
4. Per il mancato rispetto del punto 2 del presente articolo ,comporta una sanzione amm.va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1000,00.
5. Per eventuali capi riscontrati in eccesso all'autorizzazione rilasciata dal Comune ,sarà applicata la sanzione amministrativa pari al doppio della fida pascolo.

Art.25
Distanza dai rifugi

Il pascolo non è consentito ad una distanza inferiore a 30 metri da eventuali rifugi di proprietà comunale .Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 20,00 per ogni capo di bestiame.

Art.26
Distanza dagli stazzi.

E' vietato il pascolo degli animali ad una distanza inferiore a 50 metri dagli stazzi .I trasgressori saranno sanzionati con le modalità previste dal predetto art. 25.

Art.27
Pulizia degli stazzi.

Glia venti diritto al pascolo montano che realizzano stazzi e ricoveri ,per il rispetto dell'ambiente e decoro ,devono provvedere a tenere pulita l'area circostante il ricovero con divieto assoluto di gettare immondizie di qualsiasi genere. E' vietato in caso di tosatura lasciare la lana sul suolo o bruciarla.Al termine del periodo della fida i proprietari degli stazzi dovranno ripulire lo stazzo stesso e la zona circostante da ogni genere di rifiuti o attrezzature ,nonché delle parti metalliche delle recinzioni e ricoveri.
I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1500,00.Tuitti i materiali derivanti dalla bonifica dello stazzo verranno sequestrati e smaltiti dal Comune stesso .Pena accessoria :Le relative spese di bonifica e smaltimento dei rifiuti saranno poste a totale carico del trasgressore.

Art.28
Legna per i pastori

I pastori possono richiedere l'assegnazione di legna da ardere per lo svolgimento delle attività quotidiane inerenti lo stazzo .La quantità massimo concedibile è fissata nella misura di 30 (trenta) quintali per mandria dietro il corrispettivo pagamento del prezzo di mercato per la legna non abbattuta. E' consentito senza alcuna autorizzazione la raccolta di legna secca presente nel sottobosco a d esclusivo uso dello stazzo.

Art.29
Rinuncia all'uso dei pascoli

In caso di rinuncia all'uso del pascolo la domanda di rimborso del corrispettivo Fida Pascolo dovrà essere presentata al Comune entro il 30 maggio trascorso detto termine la richiesta non potrà essere accolta.

Art.30
Attestazione fida Pascolo

Le attestazioni fida pascolo ,anche per dimostrazione del diritto di pascolaggio per accedere ad aiuti comunitari e /o nazionali ,vengono rilasciate dal "Responsabile del Servizio" a seguito di domanda individuale e solo post-denuncia fida pascolo ritenuta a tutti gli effetti quale autocertificazione .Il mancato pagamento dell'intero corrispettivo entro il 15 maggio è motivo di perdita di requisito e conseguente revoca dell'attestazione. Dell'annullamento dell'atto di attestazione sarà data comunicazione all'interessato nonché agli organi competenti.

TITOLO II REGOLAMENTO USO DEL LEGNATICO

Art.31
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico di legnatico sulle terre civiche del Comune di Atina.

Art.32
Aventi diritto

A) i cittadini residenti
B) tutti coloro che possiedono a qualunque titolo un'abitazione o un'attività nel territorio comunale.

Art.33
Gestione

Il Comune provvederà alla gestione come segue:
A - progettazione dell'intervento del taglio boschivo
B - approvazione dell'intervento dell'autorità forestale
C - avviso pubblico, eventuale selezione dei cittadini beneficiari, incasso delle somme quale rimborso dovuto dai cittadini per il servizio

D - assegnazione a ditta boschiva, mediante regolare gara di appalto, l'attività di taglio, esbosco e consegna a domicilio del legnatico lavorato
E – in mancanza di cittadini richiedenti-beneficiari il Comune cederà l'intervento del taglio boschivo approvato dall'autorità forestale ad una ditta boschiva mediante regolare gara di vendita e stipulerà il contratto di vendita del legnatico dopo il pagamento del valore di aggiudicazione della vendita.

Art.34
Criteri di assegnazione ai cittadini del materiale legnoso

Il Comune, con apposito atto della G.C., stabilirà:

A) la quantità di legna da assegnare a ciascun nucleo familiare, anche in misura differenziata fra le categorie A) e B) degli aventi diritto di cui all'art.2.
B) gli aventi diritto alla concessione gratuita potranno essere uffici pubblici, scuole, associazioni ricreative e culturali, istituti religiosi, cittadini particolarmente bisognosi, ecc,.

Art.35
Utilizzo del legnatico assegnato

Il legnatico assegnato all'avente diritto per il suo uso personale e familiare.
E' fatto espresso divieto di cedere a qualsiasi titolo il legnatico a terzi.

TITOLO III REGOLAMENTO USO CIVICO DI STRAMATICO

Art.36
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico di stramatico, sulle terre civiche del Comune di Atina, degli aventi diritto a termine di legge e del presente Regolamento.

Art.37
Aventi diritto

A- i cittadini residenti.
B- tutti coloro che possiedono a qualunque titolo un'abitazione nel territorio comunale.

Art.38
Criteri di assegnazione ai cittadini

La G.C. stabilirà ogni biennio le modalità di raccolta dello strame e il relativo avviso pubblico. Gli utenti aventi diritto che vogliono procedere alla raccolta di

strame nei boschi comunali per il proprio fabbisogno devono farne richiesta al Comune.

Art.39
Sanzioni

La raccolta dello strame dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dalle normative e le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento saranno perseguite a norma di legge.

Art.40
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti, in materia di attività forestale e gestione degli usi civici.

Art.41
Modifiche al regolamento.

Il Comune in qualsiasi momento potrà apportare modifiche necessarie che riterrà opportune nell'interesse del servizio e del patrimonio pascolativo e zootecnico e/o per eventualità impreviste ed imprevedibili.

Art.42
Omologazione.

Il presente regolamento dopo la pubblicazione verrà trasmesso :

- Alla Regione Lazio – Assessorati competenti
- Alla C.C.I.A.
- Agli Organi addetti alla vigilanza

Art.43
Efficacia

Il presente Regolamento si compone di n. 43 articoli ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'Atto deliberativo del C.C. di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente Regolamento ed in contrasto con lo stesso.

Prot……..
del…….

Oggetto: fida pascolo 2011.
Richiesta documentazione.

Sig. Gargaro Antonella
Via Pastine 220
Atina

Visto il Regolamento Fida Pascolo del Comune di Atina;
Vista la Vostra richiesta del 10.3.2011, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad usufruire dei pascoli comunali, si richiede, oltre a quanto previsto all'articolo 7 di detto Regolamento Comunale (allegato alla presente), il versamento tramite Conto Corrente Postale (allegato) la somma di € 480,00 e presentare a questo scrivente Ufficio l'Attestazione di Versamento.
In attesa Vostro riscontro, porgo distinti saluti